



Tribunale di Reggio Emilia
Sezione seconda civile

Sent. n. 674/14
Dep. 18/04/14
Pub. 281 incies epc
Cron. 2151
Rep. 1747

RGN 5622/2013.

Udienza del 18/4/2014, alle ore 12,30

Davanti al got Avv. Monica Santa Kumbasar, sono comparsi l' [redacted]
za in sostituzione di [redacted] parte attrice/ opponente e l'avv. Pa-
ola Soragni per l'opposto.

Il Giudice invita la parte a precisare le proprie conclusioni; l' [redacted] ecisa le
proprie conclusioni come da atto di citazione e deposita nota spese; e [redacted]
[redacted] come da comparsa di costituzione.

A questo punto il Giudice invita la parte a discutere oralmente le causa; i procu-
ratori illustrano le proprie posizioni confutando le tesi avversarie; esaurita la di-
scussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per emettere la sentenza.

Uscito dalla camera di consiglio alle ore 13,10 dà lettura della seguente sentenza
che, redatta su un foglio separato, costituisce parte integrante del presente ver-
bale.

Il giudice
Avv. Monica Santa Kumbasar



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Reggio Emilia in persona del GOT Avv. Monica Santa Kumbasar in funzione di Giudice Unico, all'udienza del 18 aprile 2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **5622** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2013**,

PROMOSSA DA

DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA, NELLA SUA QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA DISCIOLTA USL n°4 con sede a [redacted]

tato e difeso dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a [redacted] procura a margine dell'atto di citazione.

-attore/opponente -

CONTRO

M. [redacted] residente [redacted] presentato e difeso dall'Avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Reggio Emilia [redacted] procura a margine dell'atto di citazione

-convenuto/opposto-

OGGETTO: opposizione a precetto.

Conclusioni di parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese: in via pregiudiziale :sospendere a norma dell'art. 615, primo comma, c.p.c., con decreto inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, l'efficacia esecutiva della sentenza n.

102/2013, emessa dal Tribunale di Parma in composizione monocratica, nella persona della dott. Silvia Cavallari, in data 14.01.13. In via principale: Dichiarare nullo, ovvero annullare, o come meglio, l'atto di precetto de quo, per i motivi esposti in narrativa; conseguentemente accertare e dichiarare che il Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, nella sua qualità di Commissario Liquidatore della disciolta U.S.L. n. 4, nulla deve al Sig. M. M. in forza dell'atto di precetto oggetto della presente opposizione. In ogni caso: Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”;

Conclusioni di parte convenuta: “Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia: in via preliminare: -rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione in quanto infondata in fatto e in diritto, In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare l'opposizione proposta dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma nella sua qualità di commissario liquidatore della disciolta USL n. 4 improcedibile/nulla/ annullabile essendo già stato proposto identico procedimento, di conseguenza rigettare la domanda proposta dal Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma nella sua qualità di commissario liquidatore della disciolta USL n. 4 e confermare la validità ed efficacia dell'atto di precetto opposto; con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.

Concisa esposizione delle ragioni della decisione

1. Con atto di citazione notificato in data 18/7/2013 il Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma nella sua qualità di commissario liquidatore della disciolta USL n. 4 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 5/6/2013 unitamente alla sentenza emessa dal Tribunale di Parma n°102/2013 depositata il 21/01/2013.

Con la suddetta sentenza il Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma, a seguito dell'accoglimento della domanda risarcitoria proposta da M. M. nei confronti della Azienda Sanitaria, veniva condannata, in solido con la Regione Emilia Romagna, al pagamento della somma di € 31.790,00, oltre interessi legali, e della somma di € 15.000,00, oltre accessori, per le spese del giudizio.

Contestava l'opponente il diritto del sig. M. M. di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della disciolta USL “giusto il disposto dell'art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n.30/97, come modificato dall'art. 147 L. n.388/2000, a norma del quale:” Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di

MMS

pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".

Concludeva, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n°102/13, per l'annullamento dell'atto di precetto.

All'udienza del 31/10/2013 si costituiva M. [redacted] con il deposito di comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava l'opposizione e ne eccepiva l'improcedibilità "essendo già stato promosso identico procedimento".

2.La domanda attorea è meritevole di accoglimento.

Ed invero a norma dell'art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n.30/97, come modificato dall'art. 147 L. n.388/2000 infatti: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".

La citata normativa trova applicazione anche in relazione ai crediti pecuniari nei confronti delle Aziende Sanitarie (Cass. SS.UU. n.916/1996; Cass. SS.UU. n.8451/1998).

Nella fattispecie in esame è provato che il titolo esecutivo costituito dalla sentenza n°102/13 sia stato notificato a parte attrice opponente contestualmente all'atto di precetto in data 05/6/2013 e pertanto da quella data il creditore avrebbe dovuto far decorrere i 120 giorni di cui all'art. 14 D.L. 669/96 e succ. mod. e integ. prima di procedere ad esecuzione forzata o alla notifica di atto di precetto.

Ne consegue che in capo all'odierno convenuto opposto, sino all'effettivo decorso di tale termine, non esisteva il diritto di attivare la procedura esecutiva minacciata con l'atto di precetto notificato il 05/6/2013.

P. Q. M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOT Avv. [redacted] sar, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma nella sua qualità di commissario liquidatore della disciolta USL n. 4 con atto di citazione notificato il 18/7/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:


ruh

- accoglie l'opposizione e dichiara che il sig. M. [redacted] non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto notificato il 05/6/2013;

- condanna M. [redacted] al pagamento delle spese di lite a favore della parte attrice opponente, che si liquidano in € 2.750,00 per compensi ed € 740,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sentenza letta a verbale d'udienza in Reggio Emilia il 18 aprile 2014.

Il G.O.T.
Avv. Monica Santa Kumbasar



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

18 APR. 2014

IL CANCELLIERE

